

# Atti del Ministero degli Affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione

R. Decreto in data 20 aprile 1911, n. 475, che istituisce un Ufficio dell'emigrazione per i confini di terra, con sede in Milano (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di istituire un ufficio dell'emigrazione per i confini di terra:

Uditi i pareri del Consiglio dell'emigrazione e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 32 della legge 31 gennaio 1904, n. 23, sull'emigrazione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — È istituito un ufficio dell'emigrazione per i confini di terra. L'ufficio ha sede a Milano, ed è posto sotto la dipendenza del Commissariato dell'emigrazione.

ART. 2. — L'ufficio provvederà:

- a) alla repressione dell'emigrazione clandestina;
- b) all'assistenza degli emigranti che espatriano per i confini di terra e segnatamente delle donne e dei fanciulli;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1911, n. 134.

c) alla diffusione d'informazioni utili agli emigranti;

d) al disbrigo di tutte le funzioni che ad esso saranno affidate dal Commissariato dell'emigrazione.

ART. 3. — Le funzioni di direttore dell'ufficio saranno affidate ad un funzionario del Commissariato o da esso dipendente, o ad altro funzionario dell'Amministrazione dello Stato, comandato a tale ufficio. Per i bisogni del servizio concernenti l'emigrazione clandestina verrà addetto all'ufficio il personale necessario dipendente dall'Amministrazione dell'interno.

Il ministro degli affari esteri, con suo decreto, approverà il regolamento pel funzionamento dell'ufficio.

ART. 4. — L'ufficio è ammesso alla franchigia postale e telegrafica, a norma dell'art. 37 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375.

ART. 5. — Le spese pel funzionamento dell'ufficio, esclusi gli stipendi del personale appartenente ad altre Amministrazioni ad esso fosse adibito, graveranno sul Fondo per l'emigrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.  
DI SAN GIULIANO.  
CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

R. Decreto in data 23 luglio 1911, n. 866, che approva il regolamento per l'ordinamento degli Ufficiali medici in servizio di emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visti gli articoli 11 e 32-*bis* della legge 17 luglio 1910, numero 538;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento degli Ufficiali medici in servizio di emigrazione, il quale sarà firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

DI SAN GIULIANO.

LEONARDI CATTOLICA.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, N. 198, del 24 agosto 1911.

## Regolamento per l'ordinamento degli ufficiali medici in servizio d'emigrazione.

### ART. 1.

In esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538, il Ministero della marina mette a disposizione del Commissariato dell'emigrazione 60 ufficiali medici col grado di capitano per il servizio di Commissari regi sui piroscafi e 4 ufficiali medici di grado superiore (1 colonnello, 1 tenente colonnello e 2 maggiori) per le cariche direttive.

Il numero di questi ufficiali medici deve essere reintegrato ogni qualvolta si verificano vacanze definitive.

Nell'interesse dei servizi d'emigrazione, il Commissariato potrà anche servirsi dell'opera di essi ufficiali medici per speciali e temporanee missioni nel Regno e all'estero.

Gli ufficiali medici addetti ai servizi dell'emigrazione continuano a far parte del ruolo organico del Corpo al quale appartengono, e perciò conservano tutti i diritti e doveri inerenti alla loro qualità militare e al grado che rivestono.

### ART. 2.

Il colonnello medico dirige il servizio igienico-sanitario per l'emigrazione e ne risponde verso il Commissariato; è nominato a tale carica con R. decreto, promosso dal Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri, e prende il titolo di *Direttore del servizio igienico-sanitario* per l'emigrazione.

Egli risiede a Roma, presso il Commissariato dell'emigrazione e dipende dal Commissario generale per quanto riguarda il servizio a cui è preposto; dura in carica due anni e può essere confermato, come può essere sostituito prima del termine del biennio.

Ha le seguenti attribuzioni:

a) è il consulente del Commissariato per tutte le questioni di ordine sanitario ed igienico attinenti al servizio dell'emigrazione che il Commissario generale sottoponga al suo esame ed ha l'obbligo di studiare e formulare le relative proposte;

b) dispone le destinazioni di imbarco degli ufficiali medici sui piroscafi, trasmettendo gli ordini relativi ai maggiori destinati a Napoli e a Genova;

c) esamina le relazioni ed i giornali sanitari dei Regi Commissari, dei quali raccoglie le osservazioni e le proposte, provocando i provvedimenti del caso;

d) compila annualmente una relazione sul servizio igienico-sanitario e la statistica della morbosità degli emigranti;

e) può essere chiamato alle riunioni del Consiglio dell'emigrazione per ciò che riguarda il suo ufficio;

f) fa ispezioni, concernenti il servizio igienico-sanitario per l'emigrazione, nei porti di partenza e sui piroscafi, quando se ne presenti il bisogno e dietro autorizzazione del Commissario generale;

g) è chiamato a far parte delle eventuali Commissioni d'inchiesta e di quelle altre che si riferiscano al servizio al quale è preposto;

h) fa le proposte per la rinnovazione del turno degli ufficiali medici, procurando che siano trasmesse al Ministero della marina in tempo utile, perchè esso possa disporre per le nuove designazioni;

i) ha autorità di Capo di Corpo per il personale militare medico addetto al servizio d'emigrazione, sotto la sua dipendenza. Per questa qualità redige gli specchi caratteristici degli ufficiali medici addetti ai servizi d'emigrazione, secondo le norme vigenti per i Corpi della regia marina dopo sentito il parere dei maggiori medici preposti a Genova e a Napoli al servizio di emigrazione; gli specchi debbono poi essere vistati dal generale medico, ispettore di sanità al Ministero, che vi appone il suo visto e le sue osservazioni. Esercita l'autorità disciplinare diretta, che gli è consentita dal regolamento di disciplina per i corpi della regia marina (art. 149);

l) cura che siano rimesse al Ministero della marina (Ispettorato di sanità) le variazioni che avvengano fra gli ufficiali addetti alla emigrazione;

m) tiene informato, con rapporto settimanale fatto di persona, l'Ispettorato di sanità della R. marina dell'andamento del servizio al quale presiede e del comportamento degli ufficiali medici alla sua dipendenza;

n) avanza all'Ispettorato di sanità della R. marina le proposte di ricompense e provoca le disposizioni disciplinari che oltrepassino la sua competenza;

o) deve interpellare, con l'autorizzazione del Commissario generale, l'Ispettorato di sanità della R. marina sui provvedimenti nuovi o speciali da adottare per la tutela igienico-sanitaria degli emigranti, sia a bordo dei piroscafi, sia a terra.

### ART. 3.

Il tenente colonnello medico della R. marina, nominato con decreto del Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri, coadiuva il colonnello medico nelle sue attribuzioni e lo sostituisce nelle assenze.

Egli risiede a Roma, presso il Commissariato dell'emigrazione, e dura in carica due anni, ma può essere riconfermato o sostituito prima del termine del biennio.

## ART. 4.

I due maggiori medici della R. marina sono destinati per il servizio di emigrazione uno a Napoli e l'altro a Genova presso i rispettivi Ispettorati di emigrazione.

Essi sono nominati con decreto del Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri, durano in carica non più di due anni ed esercitano le seguenti funzioni:

*a)* fanno parte delle Commissioni di visita speciale e possono assistere alle visite preliminari e di partenza;

*b)* ricevono dai Regi Commissari in arrivo i prescritti documenti di viaggio che trasmettono sollecitamente, dopo averne presa conoscenza a chi di dovere;

*c)* fanno ispezioni a bordo dei piroscafi in arrivo, dopo l'ammissione a pratica, per constatare come sia stato disimpegnato il servizio, visitando i vari locali della nave, affine di accertare lo stato igienico e di pulizia. Esaminano gli emigranti che sbarcano malati, informandosi della cura fatta e del trattamento avuto. Del concetto che si formano sulla condotta, sull'abilità professionale e sullo zelo del Commissario regio riferiscono al Direttore del servizio igienico-sanitario per l'emigrazione.

Esercitano speciale vigilanza sulle farmacie e sugli armamentari di bordo, per assicurarsi che nulla del prescritto vi manchi e che tutto sia in perfetto ordine e stato;

*d)* ricevono e trasmettono gli ordini per i movimenti degli ufficiali medici alla loro dipendenza ed in casi eccezionali di somma urgenza possono anche assumere l'iniziativa di qualche destinazione, dandone però immediato avviso al suddetto Direttore;

*e)* curano che gli ufficiali medici prendano conoscenza delle circolari, dei bollettini, delle ordinanze di sanità marittima e di tutte le disposizioni riguardanti il servizio dell'emigrazione;

*f)* procurano che compatibilmente con le esigenze del servizio gli ufficiali medici che da un viaggio all'altro rimangono a terra per un certo periodo di tempo, lo utilizzino frequentando le cliniche della città che ritengono meglio indicate per il servizio dei Regi Commissari;

*g)* curano che siano esattamente eseguite le operazioni di disinfezione dei bagagli degli emigranti e immigranti, le visite sanitarie ai partenti e le vaccinazioni;

*h)* eseguono le istruzioni del Commissariato per i servizi igienici e sanitari dell'emigrazione nella città dove risiedono e compiono tutti quegli altri incarichi speciali che venissero loro affidati dal Commissario generale e dalla Direzione del servizio;

*i)* corrispondono direttamente col Direttore del servizio igienico-sanitario presso il Commissariato, pel tramite dell'Ispettore di emigrazione, al quale però possono consegnare in plico chiuso la corri-

spondenza di carattere riservato, ed inviano allo stesso Direttore le relazioni dei capitani medici, apponendovi le proprie osservazioni;

*l)* quindicinalmente, ed ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, informano personalmente la locale autorità militare marittima sui fatti di indole militare che riguardano il servizio dei loro dipendenti.

#### ART. 5.

I capitani medici destinati al servizio dell'emigrazione risiedono parte a Napoli e parte a Genova, sono alla dipendenza del maggiore e durano normalmente nell'incarico non più di due anni, salvo casi di speciali missioni.

Gli ufficiali medici al cessare dal servizio dell'emigrazione raggiungono il dipartimento al quale sono ascritti.

#### ART. 6.

I capitani medici hanno i seguenti obblighi:

*a)* esercitano le funzioni di Regi Commissari a bordo, secondo le disposizioni della legge e del regolamento, e compiono quelle altre funzioni che siano loro affidate dal Commissariato;

*b)* si presentano al maggiore medico della sede sia prima dell'imbarco, sia all'arrivo, per ricevere istruzioni e riferire sul viaggio compiuto; e gli consegnano le relazioni o rapporti da inviarsi al Direttore del servizio igienico-sanitario per l'emigrazione;

*c)* non possono allontanarsi dalla residenza loro assegnata che con l'autorizzazione del maggiore medico ed in ogni caso in modo da esser pronti ad imbarcare nelle 24 ore;

*d)* informano immediatamente il loro superiore qualora per malattia o per altri plausibili motivi non fossero in grado d'imbarcarsi;

*e)* debbono costantemente indossare la divisa prescritta in servizio a terra e a bordo e nei rapporti con le autorità sia estere sia nazionali;

*f)* informano il maggiore delle decisioni che in via straordinaria fossero prese dalla Commissione di visita di partenza.

#### ART. 7.

Al colonnello e al tenente colonnello può essere concessa la licenza ordinaria, su conforme parere del Commissariato, dal Ministero della marina.

Ai maggiori ed ai capitani medici non è di regola concessa la licenza ordinaria; possono esser loro concesse brevi licenze dal Colonnello medico, quando le esigenze del servizio lo consentano.

## ART. 8.

Gli stipendi e le indennità spettanti a tutti gli ufficiali medici destinati al servizio di emigrazione sono pagati dal Ministero della marina sul proprio bilancio.

Il bilancio del Ministero della marina è reintegrato, a semestri anticipati, dal Fondo per l'emigrazione, nei modi prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato, di tutte le competenze fisse (stipendi, quinquenni ed indennità d'arma) che esso corrisponde agli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato.

Inoltre il Fondo per l'emigrazione corrisponde al colonnello e al tenente colonnello medico una indennità conforme a quella che percepiscono gli ufficiali di pari grado destinati al Ministero della marina, nonchè una indennità di carica corrispondente a quella che è rispettivamente assegnata al direttore ed al vice-direttore di un ospedale principale della R. marina. A ciascuno dei maggiori medici è corrisposta una indennità di carica di lire 900.

Con altro regolamento verrà disciplinata la materia relativa al riparto delle pensioni degli ufficiali medici della R. marina in servizio dell'emigrazione fra l'Amministrazione della marina e il Commissariato dell'emigrazione.

## ART. 9.

Le indennità di viaggio agli ufficiali medici in servizio di emigrazione sono calcolate a termini delle norme in vigore per gli ufficiali della regia marina e sono pagate dal Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore deve versare, a titolo di rimborso delle indennità stesse, la somma di lire 100 per ogni imbarco di R. Commissario sui piroscafi. Nei casi d'imbarchi nei porti esteri il vettore deve invece rimborsare le spese e le indennità spettanti al R. Commissario.

## ART. 10.

Competenze di viaggio degli ufficiali medici in servizio di emigrazione a carico del vettore sono:

- a) lo stipendio e l'indennità d'arma dal terzo giorno anteriore alla partenza al terzo giorno dopo il ritorno in Italia, inclusivamente;
- b) una diaria di lire 8 durante la permanenza a bordo;
- c) la diaria di lire 20 pei giorni in cui fosse obbligato a trattenersi a terra nel porto di destinazione o in porti esteri di scalo;
- d) il vitto di prima classe, compreso il vino;
- e) nel caso che rimpatri dal porto di destinazione in qualità di passeggero su piroscafo diverso da quello su cui era prima imbarcato,

l'uso di un posto di prima classe ed il vitto in prima classe, compreso il vino; nel caso poi che una parte del viaggio di ritorno sia fatta in ferrovia, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe e del trasporto del bagaglio, in ambedue i casi le indennità rispettivamente stabilite dal R. decreto 19 febbraio 1911, n. 168.

Le competenze indicate nei paragrafi *b*, *c* ed *e*, del presente articolo debbono essere pagate in oro giusta le disposizioni vigenti nella regia marina.

In occasione del primo viaggio che ciascun piroscavo debba iniziare dopo la promulgazione del presente regolamento, una Commissione composta del maggiore medico in qualità di presidente, di un ufficiale di porto e dell'Ispettore dell'emigrazione, sceglierà una cabina, la quale rimarrà in modo permanente destinata al R. Commissario.

#### ART. 11.

Il Commissariato in mancanza di medici della R. marina in servizio attivo, oltre al destinare come Regi Commissari a bordo dei piroscavi funzionari da esso dipendenti, può richiedere a tale scopo ai competenti Ministeri ufficiali medici di marina in posizione ausiliaria, nonchè capitani medici del R. esercito in servizio attivo od ufficiali medici del regio esercito in posizione ausiliaria.

Gli ufficiali medici in posizione ausiliaria, che siano stati designati ad imbarcare come R. Commissari per l'emigrazione e che abbiano accettata siffatta missione, devono tenersi pronti ad imbarcare con un preavviso di 5 giorni, e ricevono le competenze stabilite dall'art. 10 alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*: inoltre, qualunque sia il loro grado nella riserva, percepiscono le competenze di cui alla lettera *a* del medesimo articolo, attribuite al grado di capitano medico, col massimo dello stipendio, dedotta la pensione di cui fruiscono. S'intende che detti ufficiali per compiere tale missione non debbono essere considerati come temporaneamente richiamati in servizio attivo.

Per recarsi dal luogo di residenza al porto d'imbarco e viceversa hanno diritto sul Fondo per l'emigrazione al solo biglietto di viaggio a tariffa intera in prima classe ed al trasporto di 100 chilogrammi di bagaglio.

In casi speciali il Commissariato può richiedere al Ministero della marina ufficiali di vascello, del genio navale, macchinisti, nonchè ufficiali di porto, da imbarcare come Regi Commissari viaggianti, con le stesse competenze spettanti ai capitani medici della R. marina.

Nel caso che il R. Commissario non sia un ufficiale medico, il Commissario avverte il vettore, per mezzo dell'Ispettore dell'emigrazione, affinchè egli possa provvedersi di un altro medico civile.

## ART. 12.

In caso di mobilitazione delle forze marittime a scopo di guerra, tutti gli ufficiali medici addetti al servizio dell'emigrazione cessano, per ordine conforme del Ministero della marina, dall'essere a disposizione del Commissariato dell'emigrazione e il Fondo dell'emigrazione sospende ogni pagamento in loro favore.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

DI SAN GIULIANO  
LEONARDI-CATTOLICA

**Decreto Ministeriale, in data 18 maggio 1911, che approva la tabella della razione viveri per gli emigranti imbarcati nei viaggi per l'estero (1).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 131 del Regolamento 10 luglio 1901 n. 375, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto il decreto del ministro degli affari esteri in data 13 luglio 1904 che modifica la tabella *E*, annessa al predetto regolamento 10 luglio 1901, indicante la razione viveri dovuta agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'articolo 6 di detta legge;

Di concerto col ministro della marina;

Su proposta del Commissariato dell'emigrazione;

Decreta:

La razione viveri per gli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, sarà conforme alle quattro annesse tabelle, delle quali due indicano la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana e le altre due la qualità e quantità dei generi alimentari costituenti il vitto degli emigranti a bordo ed alle relative istruzioni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 152, del 30 giugno 1911.

Il decreto 13 luglio 1904 che modificò la tabella *E* annesso al regolamento 10 luglio 1901 per l'esecuzione della legge sull'emigrazione è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e avrà vigore a cominciare dal 1° luglio del corrente anno.

Roma, li 18 maggio 1911.

DI SAN GIULIANO.  
LEONARDI-CATTOLICA.

**TABELLA A., indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.**

*Lunedì.*

1° Pasto

Pasta asciutta alla conserva di pomodoro.  
Stufatino di carne con patate.

2° Pasto

Pasta in brodo.  
Carne lessa con sottaceti.

*Martedì.*

Pasta asciutta al sugo  
Carne a ragù con cipolle cotte.

Riso e Piselli al magro.  
Baccalà in bianco con patate in insalata.

*Mercoledì.*

Minestrone di pasta e ceci.  
Carne in umido con lenticchie.

Pasta all'aglio e olio e acciughe.  
Tonno con insalata di patate e cipolle.

*Giovedì.*

Pasta asciutta al sugo.  
Carne a ragù con patate.

Riso in brodo con verdura.  
Carne lessa con sottaceti o con insalata di verdura.

*Venerdì.*

Pasta all'acciuga.  
Baccalà in umido con patate.

Pasta e lenticchie al magro.  
Acciughe con insalata di fagioli e cipolle.

*Sabato.*

Pasta e ceci al lardo.  
Carne in umido con patate.

Riso e piselli al magro.  
Tonno e un uovo sodo con insalata di patate e cipolle.

*Domenica.*

Pasta asciutta al sugo.  
Carne a ragù con piselli.

Pasta e verdura in brodo.  
Carne lessa con verdura fresca in insalata.

In uno dei pasti della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva, invece di carne fresca.

**Tabella A bis — indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.**

Elenco dei generi alimentari per la tabella A)	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Totale della quantità di generi da distribuirsi nella settimana	
Pane fresco di puro frumento di buona qualità e cottura (a) . . . . . Gr.	500	500	500	500	500	500	500	Kg.	3.500
Carne di bue fresca (b, d, e) . . . . . »	300	150	150	300	..	150	300	»	1.350
Carne in conserva (c). Eventualmente vedi nota 2 . . . . . »	..	..	..	..	..	..	..	»	0.100
Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) . . . . . »	250	150	200	150	250	70	250	»	1.320
Riso italiano di buona qualità . . . . . »	..	80	..	80	..	80	..	»	0.240
Baccalà . . . . . »	..	100	..	..	100	..	..	»	0.200
Tonno all'olio . . . . . »	..	..	80	..	..	40	..	»	0.120
Acciughe salate (ben ripulite) . . . . . »	..	..	5	..	30	..	..	»	0.035
Sottaceti . . . . . »	40	..	..	40	..	..	..	»	0.080
Formaggio grattugiato (g) . . . . . »	25	25	..	25	..	..	25	»	0.100
Olio d'oliva puro di buona qualità (h) »	15	15	40	..	40	15	..	»	0.125
Aceto di vino . . . . . »	10	10	10	..	10	10	10	»	0.050
Lardo . . . . . »	15	10	10	15	..	15	15	»	0.080
Fagioli . . . . . »	..	..	..	..	100	..	..	»	0.100
Ceci . . . . . »	..	..	50	..	..	50	..	»	0.100
Lenticchie . . . . . »	..	..	50	..	50	..	..	»	0.100
Piselli secchi . . . . . »	..	30	..	..	..	30	30	»	0.090
Cipolle . . . . . »	..	100	50	50	50	50	..	»	0.300
Patate mondate . . . . . »	100	100	50	100	100	100	..	»	0.550
Conserva di pomodoro di buona qua- lità . . . . . »	15	15	10	15	10	10	15	»	0.090
Sale . . . . . »	15	15	15	15	15	15	15	»	0.105
Pepe . . . . . »	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	»	0.00175
Caffè di buona qualità (l) . . . . . »	15	15	15	15	15	15	15	»	0.105
Zucchero . . . . . »	20	20	20	20	20	20	20	»	0.140
Vino italiano (a 12°) . . . . . Lit.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Lit.	3.5
Uova (i) . . . . . »	..	..	..	..	..	1	..		1

(c) E' fatta facoltà di sostituirla alla carne fresca non più di una volta per settimana.

TABELLA B., indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

*Lunedì*

1° Pasto.

Minestrone di riso alla lombarda.  
Stufatino di carne con patate.

2° Pasto.

Pasta in brodo.  
Carne lessa con sottaceti o insalata verde.

*Martedì.*

Pasta asciutta al sugo.  
Carne a ragù con cipolle cotte.

Riso e piselli al magro.  
Acciughe e tonno con insalata di cipolle e patate.

*Mercoledì.*

Minestrone alla genovese.  
Carne o stoccofisso in umido con patate.

Pasta o riso in brodo con verdura.  
Carne lessa con lenticchie.

*Giovedì.*

Riso o pasta asciutta al sugo.  
Carne a ragù con piselli.

Pasta o riso al magro con verdura.  
Baccalà in bianco con patate e cipolle in insalata.

*Venerdì.*

Pasta asciutta col pesto o al magro.  
Carne e fagioli al zimino.

Pasta e ceci.  
Tonno all'olio, con insalata di fagioli e cipolle.

*Sabato.*

Riso e patate in brodo.  
Carne lessa con lenticchie.

Pasta e fagioli.  
Un uovo sodo ed acciughe con cipolle o insalata di verdura fresca.

*Domenica.*

Pasta asciutta al sugo.  
Carne a ragù con cipolle cotte.

Pasta e patate in brodo.  
Carne lessa con fagioli in umido.

**Tabella B bis — indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.**

Elenco dei generi alimentari per la tabella B)								Totale della quantità di generi da distribuirsi nella settimana	
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica		
Pane fresco di puro frumento di buona qualità e cottura (a) . . . . . Gr.	500	500	500	500	500	500	500	Kg.	3.500
Carne di bue fresca (b, d, e) . . . . . »	300	150	300	150	150	150	300	»	1.500
Carne di bue in conserva (c). Eventual- mente vedi nota 2 . . . . . »	..	..	..	..	..	..	..	»	0.100
Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) . . . . . »	100	150	(100)	(100)	250	100	250	»	1.050
Riso italiano di buona qualità . . . . . »	80	80	100	(80)	..	80	..	»	0.420
Baccalà . . . . . »	..	..	..	100	..	..	..	»	0.100
Stoccafisso . . . . . »	..	..	80	..	..	..	..	»	0.080
Tonno all'olio . . . . . »	..	40	..	..	80	..	..	»	0.120
Acciughe salate (ben ripulite) . . . . . »	..	20	..	..	..	30	..	»	0.060
Sottaceti . . . . . »	50	..	..	..	..	..	..	»	0.050
Formaggio grattugiato (g) . . . . . »	10	25	10	25	15	..	25	»	0.110
Olio d'oliva puro di buona qualità (h) »	20	20	20	20	30	20	..	»	0.130
Aceto di vino . . . . . »	..	15	..	15	15	25	..	»	0.070
Lardo . . . . . »	20	20	20	20	20	20	15	»	0.135
Fagioli . . . . . »	30	..	..	..	100	..	50	»	0.180
Ceci . . . . . »	..	..	..	..	50	..	..	»	0.050
Lenticchie . . . . . »	..	..	40	..	..	40	..	»	0.080
Piselli secchi . . . . . »	..	30	..	30	..	..	..	»	0.060
Cipolle . . . . . »	..	100	..	50	100	50	100	»	0.400
Patate mondiate . . . . . »	100	100	100	100	..	50	50	»	0.500
Conserva di pomodoro di buona qua- lità . . . . . »	5	15	5	15	5	5	15	»	0.065
Sale . . . . . »	15	15	15	15	15	15	15	»	0.105
Pepe . . . . . »	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	»	0.00175
Caffè (l) . . . . . »	15	15	15	15	15	15	15	»	0.105
Zucchero . . . . . »	20	20	20	20	20	20	20	»	0.140
Vino italiano (a 12°) . . . . . Lit.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Lit.	3,5
Uova . . . . . »	..	..	..	..	..	1	..		1

## ANNOTAZIONI

Le tabelle alimentari sono il minimo che si richiede per la vittizzazione dell'emigrante a bordo, ed è perciò ovvio che la più premurosa vigilanza da parte dei Regi Commissari e la più scrupolosa osservanza da parte delle Compagnie debbono unirsi, acciò questo minimo non sia per nulla ridotto, sia causalmente, sia con interessata intenzione.

La prescrizione dei generi che debbono comporre gli alimenti giornalieri è la norma generale avente per iscopo di assicurare agli emigranti alimenti sani, nutrienti e, il più che sia possibile, corrispondenti, nella loro composizione e preparazione, alle loro abitudini di alimentazione. Questa norma però non deve esser presa nel senso più rigido della parola, così che una qualche utile variante non possa esservi apportata quando condizioni speciali la esigano e la permettano. Tali condizioni speciali possono ad esempio derivare dal numero dei passeggeri, dalla possibilità di sostituire opportunamente alcun genere alimentare con altro più gradito che non incontri difficoltà di acquisto o di prepararlo in modo più rispondente al gusto degli emigranti.

In questo senso si potrà preparare la carne a *bistecche*, alla *pizzaiola*, alla *genovese*, ecc. quando ciò sia possibile, come si potranno sostituire le *frittate al tonno*, alle *acciughe*, ecc.

Parimenti deve intendersi delle minestre composte, *pasta e lenticchie*, *pasta e ceci*, *minestrone*, ecc. nelle quali potrà apportarsi una qualche variante, sia nella qualità e quantità degli elementi stabiliti, sia nel condimento (al *lardo* o al *magro*), purchè non sia sostanzialmente alterata la composizione nutritiva, e la variazione non rappresenti una vera e propria sostituzione in perdita dell'emigrante.

A questo riguardo giova ripetere come sia necessario che i Regi Commissari e Comandi di bordo fondano le loro premurose attività in un accordo che abbia per solo fine l'interesse e il benessere degli emigranti, rimanendo però sempre intatto il principio che l'accordo sia una fusione di volontà nell'interesse dell'emigrante e non il risultato di transazioni o di imposizioni, giacchè non deve per nulla essere scemata l'autorità di vigilanza dei Regi Commissari, come non deve essere messa in difficoltà l'opera delle Compagnie.

Allorquando sono a bordo emigranti stranieri in numero considerevole, si potrà, d'accordo tra il R. Commissario ed il Comandante, fare per essi una cucina speciale che risponda ai loro gusti ed alle loro abitudini.

La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza emigranti delle provincie meridionali del Regno; la tabella B quando prevalgano quelli delle provincie settentrionali.

1. a) Nella colazione, in luogo del pane fresco, potrà essere distribuito del biscotto di buona qualità, in ragione di tre quarti del peso di pane che esso sostituisce.

Nella panificazione si dovranno adoperare almeno 1000 grammi di sale per ogni quintale di farina.

Il R. Commissario potrà far aumentare la razione di pane per le persone per cui ne riconoscesse la necessità .

2. b) La carne deve essere di regola fresca. Può tuttavia essere usata carne proveniente da depositi frigoriferi quando siano osservate le norme stabilite per garantire la provenienza, il trasporto, trasbordo e conservazione della carne stessa.

La razione di carne sarà sempre pesata cruda con la tolleranza di un quarto del peso in ossa, e, quando esca dalla camera frigorifera, sarà pesata completamente disgelata.

Non sarà ammessa la carne di vacca o di tori ingrassati. La carne del frigorifero da distribuirsi non dovrà mai aver sapore sgradevole, nè presentare punti di putrefazione.

c) La carne in conserva potrà essere distribuita una sola volta per settimana, in un sol pasto, in sostituzione della carne fresca. Solo nei casi di necessità assoluta potrà farsene altra distribuzione in sostituzione di carne fresca ,osservando la proporzione di otto decimi del peso della razione di carne fresca.

d) La carne, prima di essere cucinata come prescrive la tabella, non dovrà subire nessuna cottura sotto qualsiasi pretesto, nè essere sfruttata con l'estrarne il sugo allo scopo di servirsene per altra pietanza. Il brodo della carne lessata ed il sugo di quella fatta a ragù dovranno servire esclusivamente per le minestre e per la pasta asciutta dei soli emigranti che mangeranno al rancio.

e) La carne, a seconda del numero dei passeggeri e delle altre circostanze, potrà essere cucinata in modi differenti dai prescritti.

3. f) La pasta in brodo sarà sempre corta: quella asciutta sarà alternativamente o corta o lunga.

4.g) Il formaggio deve essere italiano e di buona qualità.

5. h) Invece dell'olio si potrà qualche volta far uso dello strutto di maiale, col 10 per cento in più dell'olio che sostituisce, purchè il Commissario governativo ne abbia constatata volta per volta la purezza e la buona conservazione.

6. i) Quando per plausibili motivi non potranno essere distribuite, le uova sode saranno sostituite con un genere alimentare di valore nutritivo ed economico equivalente.

7. Il peso indicato nelle tabelle A e B. si riferisce ai generi alimentari crudi (eccettuato il pane) Il peso del baccalà si intende a secco.

8. In relazione alle tabelle a bordo dovrà aversi sempre la verdura fresca, avvertendo che il rifornimento potrà esser fatto nei porti di scalo. Le qualità di verdura preferibili sono: lattughe, cavoli, barbabietole, sedano, zucchini, rape, cicoria e simili. La quantità di verdura da imbarcare dovrà essere, in rapporto alle tabelle, sufficiente a giudizio della Commissione di visita, nei porti d'imbarco, e dei RR. Commissari nei porti di scalo.

9. In tutte le minestre al cucchiaino sarà messo una piccola quantità di conserva per colorirle.

10. Dovrà essere sempre provveduto a quanto occorre per una buona cottura dei cibi e dei contorni con sano e sufficiente condimento ed erbe per aromatizzare le vivande.

11. Ciascun genere in scatole deve essere di una marca accreditata per ogni viaggio.

12. Ogni piroscavo dovrà portare, oltre quello per l'ospedale, un numero di limoni, corrispondente almeno al doppio del numero degli emigranti, da vendersi agli stessi ad un prezzo che sarà determinato per ciascun viaggio dall'Ispettore dell'emigrazione. Il Commissariato poi potrà ordinare che la provvista dei limoni sia aumentata o invece in parte sostituita con agro di limone puro.

13. Su ogni piroscavo dovranno esser messi a disposizione del medico e del R. Commissario un alcoolometro Salleron, per la verifica delle vini, di un tipo controllato in uno dei laboratori, che a termini della legge 11 luglio 1904, n. 388, sono autorizzati all'analisi del vino, ed una bilancia per la verifica delle razioni.

14. La provvista di ghiaccio a bordo di ogni vapore, non potrà essere minore di cinque tonnellate e dovrà essere aumentata secondo le circostanze, a richiesta della Commissione di visita, allorchè il piroscavo sarà privo di camera refrigerante.

Nei giorni in cui la temperatura supererà i 22 centigradi, dovrà essere distribuita acqua potabile fresca agli emigranti, in quantità sufficiente, a giudizio dei Regi Commissari.

15. (1) Il caffè di buona qualità dovrà essere imbarcato crudo. I piroscavi dovranno essere provvisti di tamburlani per tostare il caffè e di macchine a filtro per prepararlo in quantità sufficiente per tutti gli emigranti. Tuttavia oltre la quantità regolamentare di caffè crudo, potrà essere imbarcato, per uso degli emigranti, caffè tostato. In questo caso dovrà essere garantita la conservazione in recipienti adatti e se a giudizio dei RR. Commissari la qualità non risultasse buona, dovrà usarsi il caffè crudo da tostare a bordo.

Provviste speciali per uso delle infermerie proporzionate a 1000 emigranti ed a 30 giorni di viaggio.

Bródo preparato in scatole (Liebig), vasetti piccoli N.	25
Pastine . . . . .	Kg. 20
Semolino . . . . .	" 25
Polli . . . . .	N. 50
Uova . . . . .	" 1000
Limoni . . . . .	" 500
Vino Barolo, bottiglie . . . . .	" 24
Vino Marsala, bottiglie, . . . . .	" 24
Cognac di vino, bottiglie . . . . .	" 12
Latte sterilizzato (pasteurizzato) litri . . . . .	" 50

Provviste speciali per bambini ,proporzionate a 100 ed a 30 giorni di viaggio:

Latte sterilizzato (pasteurizzato) . . . . . Litri 1500

N. B. Le provviste per le infermerie e per i bambini varieranno in quantità per proporzione del numero degli emigranti e dei bambini e dei giorni di viaggio. Esse saranno conservate in separato locale a disposizione del solo medico e sotto la speciale sua sorveglianza.

I brodi e le minestrine, di cui al 2° capoverso dell'art. 132, non dovranno essere distribuite dal medico di bordo che nel caso di ben constatato bisogno, e ciascuno dei brodi ordinati dovrà essere confezionato con grammi 100 di carne di bue, di cui la quarta parte in ossa, cotta fino al suo completo rendimento.

DI SAN GIULIANO  
LEONARDI-CATTOLICA

**Decreto Ministeriale, in data 30 luglio 1911 che sospende l'emigrazione verso l'Argentina (1).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

d'accordo col Ministro dell'interno;

Visto l'art. 1° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

DECRETA:

L'emigrazione verso la Repubblica Argentina è sospesa.

Il Commissariato dell'emigrazione è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore dalla sua data.

Roma, 30 luglio 1911.

A. DI SAN GIULIANO.  
GIOLITTI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1911, n. 178.

Decreto Ministeriale, in data 5 agosto 1911, che sospende l'emigrazione verso l'Uruguay (1).

### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

d'accordo col Ministro dell'interno;

Visto l'art. 1° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

#### DECRETA:

L'emigrazione verso l'Uruguay è sospesa.

Il Commissariato dell'emigrazione è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore dalla sua data.

Roma, 5 agosto 1911.

A. DI SAN GIULIANO.  
GIOLITTI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1911, n. 185.

## Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° settembre al 31 dicembre 1911

Pubbllichiamo i noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre 1911. Detti noli sono stati approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione dell'8 agosto 1911, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 stesso mese.

### Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York).

<p><b>Navigazione Generale Italiana.</b></p> <p>Duca di Aosta . . . . . 210            Duca degli Abruzzi . . . . . 210            Duca di Genova. . . . . 210            Liguria . . . . . 200            Lombardia . . . . . 200            Lazio . . . . . 195            Sannio . . . . . 195</p> <p style="text-align: center;">• <b>La Veloce.</b></p> <p>America . . . . . 210            Oceania . . . . . 210            Europa . . . . . 200            Italia . . . . . 200            Brasile . . . . . 200            Argentina . . . . . 200            Savoia . . . . . 200            Città di Milano . . . . . 178            Città di Torino . . . . . 178</p> <p style="text-align: center;"><b>Lloyd Italiano.</b></p> <p>Mendoza . . . . . 200            Cordova . . . . . 200            Indiana . . . . . 200            Luisiana. . . . . 200            Florida . . . . . 200</p>	<p><b>Cyp. Fabre &amp; C.ie.</b></p> <p>Sant'Anna . . . . . 200            Venezia . . . . . 200            Madonna. . . . . 200            Germania . . . . . 195            Roma . . . . . 195</p> <p style="text-align: center;">• <b>Anchor Line.</b></p> <p>Italia . . . . . 185            Perugia . . . . . 178            Calabria . . . . . 178</p> <p style="text-align: center;"><b>Hamburg-Amerika Linie.</b></p> <p>Moltke . . . . . 200            Hamburg . . . . . 200            Cincinnati . . . . . 200            Cleveland . . . . . (1)195            Batavia . . . . . 175</p> <p style="text-align: center;"><b>Italia.</b></p> <p>Ancona . . . . . 210            Verona . . . . . 210            Taormina . . . . . 210            Siena . . . . . 195            Bologna . . . . . 195            Ravenna. . . . . 190            Toscana . . . . . 190</p>
---	--

(1) Nolo provvisorio.

*Segue: Linee degli Stati Uniti.*

(Dall'Italia a Nuova York).

**Norddeutscher Lloyd.**

Berlin. . . . .	210
Kaiser Wilhelm der Grosse	200
Königin Luise . . . . .	200
König Albert. . . . .	200
Prinzess Irene . . . . .	200
Barbarossa. . . . .	200
Friedrich der Grosse. . .	200
Neckar . . . . .	195

**White Star Line.**

Cedric. . . . .	200
Cretic. . . . .	200

**Compagnia Transatlantica  
di Barcellona.**

Manuel Calvo. . . . .	175
Antonio Lopez . . . . .	175

**Siculo-Americana.**

San Giorgio . . . . .	200
San Giovanni. . . . .	195
San Guglielmo . . . . .	(1) 200

**Lloyd Sabauda.**

Tomaso di Savoia. . . . .	210
Principe di Udine. . . . .	210
Re d'Italia . . . . .	200
Principe di Piemonte. . .	200
Regina d'Italia . . . . .	200

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

**Navigazione Generale Italiana.**

Duca di Aosta . . . . .	235
Duca degli Abruzzi . . . .	235
Duca di Genova. . . . .	235
Liguria . . . . .	225
Lombardia. . . . .	225
Lazio . . . . .	220
Sannio . . . . .	220

**La Veloce.**

America . . . . .	235
Oceania . . . . .	235
Europa . . . . .	225
Italia . . . . .	225
Brasile . . . . .	225
Argentina . . . . .	225
Savoia . . . . .	225
Città di Milano . . . . .	203
Città di Torino . . . . .	203

**Lloyd Italiano.**

Mendoza. . . . .	225
Cordova . . . . .	225
Indiana . . . . .	225
Luisiana. . . . .	225
Florida . . . . .	225

**Italia.**

Ancona . . . . .	235
Verona . . . . .	235
Taormina . . . . .	235
Siena . . . . .	220
Bologna . . . . .	220
Ravenna. . . . .	215
Toscana . . . . .	215

**Anchor Line.**

Italia . . . . .	210
Perugia . . . . .	205
Calabria . . . . .	205

(1) Nolo provvisorio.

**Segue: Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Italia a Boston).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>			
Duca di Aosta . . . . .	210	Europa . . . . .	200
Duca degli Abruzzi . . . . .	210	Italia . . . . .	200
Duca di Genova . . . . .	210	Brasile . . . . .	200
Liguria . . . . .	200	Argentina . . . . .	200
Lombardia . . . . .	200	Savoia . . . . .	200
Lazio . . . . .	195	Città di Milano . . . . .	178
Sannio . . . . .	195	Città di Torino . . . . .	178
		<b>White Star Line.</b>	
		Celtic . . . . .	200
		Romanic . . . . .	200
		Canopic . . . . .	200

(Dall'Italia a Filadelfia)

<b>La Veloce.</b>		<b>Italia.</b>	
America . . . . .	210	Ancona . . . . .	210
Oceania . . . . .	210	Verona . . . . .	210
Europa . . . . .	200	Taormina . . . . .	210
Italia . . . . .	200	Siena . . . . .	195
Brasile . . . . .	200	Bologna . . . . .	195
Argentina . . . . .	200	Ravenna . . . . .	190
Savoia . . . . .	200	Toscana . . . . .	190
Città di Milano . . . . .	178		
Città di Torino . . . . .	178		

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre)

**Compagnie Générale Transatlantique (1).**

La Provence . . . . .	200	Chicago . . . . .	195
La Lorraine . . . . .	200	Rochambeau . . . . .	(2) 195
La Savoie . . . . .	200		

(1) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti per viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provvista dalla Compagnia.

(2) Nolo provvisorio.

## Linea del Brasile.

(Dall'Italia a Rio de Janeiro e Santos).

### Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio . . . . .	200
Regina Elena . . . . .	200
Principe Umberto . . . . .	200
Duca di Aosta . . . . .	200
Duca degli Abruzzi . . . . .	200
Duca di Genova . . . . .	200
Umbria . . . . .	189
Sicilia . . . . .	189
Sardegna . . . . .	189
Liguria . . . . .	189
Lombardia . . . . .	189
Lazio . . . . .	184
Sannio . . . . .	184

### Transports Maritimes à vapeur.

Paranà . . . . .	184
Plata . . . . .	184
Pampa . . . . .	184
Formosa . . . . .	184
Salta . . . . .	(1) 179
Algérie . . . . .	169
France . . . . .	169

### Lloyd Italiano.

Principessa Mafalda . . . . .	210
Mendoza . . . . .	189
Cordova . . . . .	189
Indiana . . . . .	189
Luisiana . . . . .	189
Florida . . . . .	189

### La Veloce.

America . . . . .	200
Oceania . . . . .	200

Europa . . . . .	189
Italia . . . . .	189
Brasile . . . . .	189
Argentina . . . . .	189
Savoia . . . . .	189
Città di Milano . . . . .	167
Città di Torino . . . . .	167

### Ligure-Brasiliana.

Re Umberto . . . . .	171
Garibaldi . . . . .	(1) 189

### Italia.

Ancona . . . . .	200
Verona . . . . .	200
Taormina . . . . .	200
Siena . . . . .	184
Bologna . . . . .	184
Ravenna . . . . .	179
Toscana . . . . .	179

### Lloyd Sabauda.

Tomaso di Savoia . . . . .	200
Principe di Udine . . . . .	200
Re d'Italia . . . . .	189
Principe di Piemonte . . . . .	189
Regina d'Italia . . . . .	189

### Hamburg-Amerika Linie.

Moltke . . . . .	189
Hamburg . . . . .	189
Batavia . . . . .	165

(1) Nolo provvisorio.

**Linea del Plata.**

(Dall' Italia a Montevideo e Buenos Aires).

**Navigazione Generale Italiana.**

Re Vittorio . . . . .	215
Regina Elena . . . . .	215
Principe Umberto . . . . .	215
Duca di Aosta . . . . .	215
Duca degli Abruzzi . . . . .	215
Duca di Genova . . . . .	215
Umbria . . . . .	201
Sicilia . . . . .	201
Sardegna . . . . .	201
Liguria . . . . .	201
Lombardia . . . . .	201
Lazio . . . . .	196
Sannio . . . . .	196

**Italia.**

Ancona . . . . .	215
Verona . . . . .	215
Taormina . . . . .	215
Siena . . . . .	196
Bologna . . . . .	196
Ravenna . . . . .	186
Toscana . . . . .	186

**La Veloce.**

America . . . . .	215
Oceania . . . . .	215
Europa . . . . .	201

Italia . . . . .	201
Brasile . . . . .	201
Argentina . . . . .	201
Savoia . . . . .	201
Città di Milano . . . . .	181
Città di Torino . . . . .	181

**Lloyd Italiano.**

Principessa Mafalda . . . . .	225
Mendoza . . . . .	201
Cordova . . . . .	201
Indiana . . . . .	201
Luisiana . . . . .	201
Florida . . . . .	201

**Transports Maritimes à vapeur.**

Paraná . . . . .	196
Plata . . . . .	196
Pampa . . . . .	196
Formosa . . . . .	196
Salta . . . . .	(1) 191
Algérie . . . . .	176
France . . . . .	176

**Compagnia Transatlantica  
di Barcellona.**

Manuel Calvo . . . . .	181
Antonio Lopez . . . . .	181

(1) Nolo provvisorio.

*Segue: Linea del Plata.*

(Dall'Italia a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Ligure-Brasiliana.</b>	<b>Hamburg-Amerika Linie.</b>
Re Umberto . . . . . 173	Moltke . . . . . 201
Garibaldi . . . . . (1) 201	Hamburg . . . . . 201
	Batavia . . . . . 176
<b>Lloyd Sabaud.</b>	<b>Siculo-Americana.</b>
Tomaso di Savoia . . . . . 215	San Giorgio . . . . . 201
Principe di Udine . . . . . 215	San Giovanni . . . . . 196
Re d'Italia . . . . . 201	San Guglielmo . . . . . (1) 201
Principe di Piemonte . . . . . 201	
Regina d'Italia . . . . . 201	

**Linea del Centro America.**

<b>La Veloce.</b>	<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>
America . . . . . 205	Manuel Calvo . . . . . 190 Antonio Lopez . . . . . 190 } (3)
Oceania . . . . . 205	
Europa . . . . . 200	
Italia . . . . . 200	
Brasile . . . . . 200	
Argentina . . . . . 200	
Savoia . . . . . 200	
Città di Milano . . . . . 195	
Città di Torino . . . . . 195	

(1) Nolo provvisorio.

(2) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 210 per i piroscafi America e Oceania; lire 205 per i piroscafi Europa, Italia, Brasile, Argentina e Savoia, e lire 200 per i piroscafi Città di Milano e Città di Torino.

(3) Dall'Italia per Puerto Rico. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon; in lire 220 per Habana, e in lire 240 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.